Capitolo 3° - USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

Sommario

Sezione I – Spedizioni e/o trasporti di merci a collettame e	:/o pic-
cole partite	
Classificazione	Art.
Ordinazione e prenotazione	"

Classificazione	Art.	ı.
Ordinazione e prenotazione	"	2
Modalità di spedizione e trasporto	"	3
Spedizione contrassegno	"	4
Ritiri e consegne	"	5
Colli eccezionali	"	6
Trasporto e spedizioni delle merci	"	7
Imballaggio	"	8
Merci pericolose e nocive	"	9
Impedimenti e limitazioni al trasporto	"	10
Dichiarazione di valore	"	11
Controlli da parte del vettore	"	12
Spedizioni inferiori a kg. 20	"	13
Accertamento di avaria	"	14
Termine per il carico e lo scarico alla presa		
e alla consegna e domicilio	"	15
Luogo di destinazione delle merci	"	16
Mancato svincolo e giacenza	"	17
Piego disposizioni	"	18
Offerte del vettore e validità prezzi	"	19
Corrispettivo della spedizione e/o trasporto	"	20
Tariffa del corriere	"	21
Extra	"	22
Pagamento	"	23
Sezione II – Trasporti a carico completo		
Classificazione	"	24
Ordinazione e prenotazione	"	25
Documenti per il trasporto	"	26
Modalità di trasporto	"	27
Operazioni di carico e scarico	"	28
Pesatura della merce	"	29
Carichi speciali	"	30
Indicazioni e documenti da fornirsi a cura del vettore	"	31
Dichiarazione di valore	"	32
Responsabilità del vettore	"	33

Accertamento di avaria	"	34
Termine per il carico o lo scarico per i trasporti		
non contemplati dalla legge n° 298/74	"	35
Luogo di destinazione della merce	"	36
Corrispettivo per i trasporti non contemplati		
nella tariffa allegata alla legge n° 298/74	"	37
Extra	"	38
Pagamento per i trasporti non contemplati		
dalla legge n° 298/74	"	39
Containers	"	40
Sezione III – Spedizionieri		
Regolamentazione degli incarichi	"	41
Esecuzione del mandato	"	42
Consegna documenti	"	43
Limitazione di responsabilità dello spedizioniere	"	44
Cose pericolose e nocive o soggette a rapido deperimento	"	45
Ricevute rilasciate dallo spedizioniere	"	46
Cose inaccettabili o soggette a speciali condizioni o controlli		
Inesatte indicazioni	"	47
Comunicazioni fra spedizioniere e mandante	"	48
Obblighi del mandante in riferimento alla spedizione	"	49
Facoltà e responsabilità dello spedizioniere,		
in difetto di istruzioni circa l'espletamento dell'incarico	"	50
Documenti di accompagnamento	"	51
Indennità doganali	"	52
Noli e competenze accessorie	"	53
"Franco fabbrica"	"	54
"Porto assegnato"	"	55
"Franco contro"	"	56
Spedizioni "Franco sdoganato"	"	57
"Franco destino"	"	58
"Franco domicilio"	"	59
"Franco terminal arrivo"	"	60
"Franco sdoganato"	"	61
"Franco casa sdoganata"	"	62
"Offerta a forfait"	"	63
"Spesa anticipata"	"	64
"Spedizioni groupage"	"	65
Validità dei prezzi e delle condizioni	"	66
Offerte dello spedizioniere	"	67
Mancato svincolo merci a domicilio del destinatario	"	68
Noli ed altre spese gravanti sulla merce	"	69
Obblighi del mandante sulle spese a carico della spedizione	"	70
Obblighi del mandante sulle intimazioni di pagamento fatte all		, 0
spedizioniere in conseguenza delle merci detenute	"	71
apodizioniere in conseguenza delle merci deteriale		/ 1

Limiti di responsabilità dello spedizioniere per inesatta applicazione dei noli e dazi doganali	Art.	72
Assicurazione	"	73
Limiti di responsabilità in dipendenza dell'operato di terzi	"	74
Impossibilità temporanea di assolvimento dei compiti		
per cause di forza maggiore	"	75
Impedimenti e limitazioni ai trasporti	"	76
Segnalazione dei danni allo spedizioniere	"	77
Termini di prescrizione	"	78

Capitolo 3° - USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

Sezione I

Spedizioni e/o trasporti di merci a collettame e/o piccole partite

Art. 1 - Classificazione.

Si intendono trasporti e/o spedizioni a piccole partite e/o collettame quelli svolti normalmente su linee prefissate da spedizionieri o vettori, più comunemente denominati corrieri.

Art. 2 - Ordinazione e prenotazione.

La data di effettuazione del trasporto viene fissata di comune accordo, o verbalmente o con scambio di lettere tra vettore e committente. In mancanza di patto diverso, l'ordinazione del trasporto si intende fatta per il giorno successivo a quello in cui perviene al vettore.

Art. 3 - Modalità di spedizione e trasporto.

Le spedizioni possono essere prescritte:

- a) in porto franco, con spese di porto a carico del mittente;
- b) in porto assegnato, con spese di porto a carico del destinatario. Ove la prescrizione di porto non sia indicata sui documenti di accompagnamento delle merci, la spedizione s'intende effettuata in porto franco.

Art. 4 - Spedizione contrassegno.

Il vettore può essere incaricato di incassare dal destinatario per conto del mittente, una determinata cifra (generalmente il valore della merce) al momento della consegna della spedizione al destinatario. Per tale prestazione il vettore ha diritto ad un corrispettivo.

Art. 5 - Ritiri e consegne.

Nelle spedizioni e trasporti a collettame, il vettore provvede, oltre che al trasporto, anche al carico e allo scarico, nonché alla presa e alla consegna a domicilio.

I ritiri e le consegne delle merci si intendono effettuati a piano terra, numero civico del mittente e del destinatario.

La consegna della merce con autoveicolo e per il collettame avviene a piano terra del locale del destinatario, sempre che sia accessibile per il vettore.

I ritiri e le consegne in locali superiori al piano terra, in cantina e comunque in punti diversi da quelli previsti dal comma precedente, vanno considerati supplementari al normale contratto di trasporto e/o spedizione, e conseguentemente tassati secondo corrispettivi da valutarsi in dipendenza dell'entità della prestazione.

Tali corrispettivi sono a carico del mittente per i ritiri, e del destinatario per la consegna; salvo diversa pattuizione.

Se risulta apposta la clausola "da porta a porta", il vettore è impegnato, senza ulteriore compenso supplementare, al ritiro e alla consegna al domicilio reale.

Art. 6 - Colli eccezionali.

I colli ed i fusti di peso unitario superiore a kg. 100 si intendono assunti, agli effetti del trasporto, a bordo dell'autocarro.

Eventuali carichi, scarichi e posa entro locali, vanno regolati secondo le condizioni del precedente Art. 5.

Art. 7 - Trasporto e spedizioni delle merci.

Il vettore ha l'obbligo di effettuare la spedizione ed il trasporto usando gli automezzi adatti al tipo di merce oggetto delle spedizioni, secondo le prescrizioni del mittente (centinato, furgonato, isotermico, frigorifero, ecc.). In difetto, si renderà responsabile dei danni conseguenti.

Il mittente ha l'obbligo di specificare la qualità, la quantità, la natura ed il valore della merce e richiedere che la spedizione venga eseguita con il tipo di veicolo che offra garanzie per la consegna della merce a destino così come spedita. In difetto, assumerà in proprio i danni derivanti dalla cattiva conservazione della qualità, della quantità e peso della merce. Il nolo è subordinato al tipo di automezzo col quale verrà eseguito il trasporto.

Art. 8 - Imballaggio.

L'imballaggio delle merci è onere del mittente e deve essere confezionato in relazione alla natura delle merci, ed accuratamente sigillato con sistema idoneo a prevenirne l'apertura. L'eventuale riconfezionamento dovrà essere effettuato in modo che sia riconoscibile il riconfezionatore. Comunque, tale operazione, non deve essere eseguita con materiale non identificabile. In mancanza di imballaggio idoneo, il vettore può rifiutare il trasporto o formulare opportune riserve.

Art. 9 - Merci pericolose e nocive.

L'utente che presenta, per il trasporto, merci di natura tale da compromettere la sicurezza dei mezzi di trasporto, da arrecare danni al personale incaricato di manipolarle, oppure danni alle altre merci, è tenuto a dichiarare, sia sui colli che sui documenti di consegna, in modo ben visibile, il grado di pericolosità delle merci stesse, le prescrizioni atte alla sicurezza durante il trasporto ed a provvedere ad imballi idonei al citato grado di pericolosità, in maniera da richiamare l'attenzione del personale preposto sulle cautele da adottare nella manipolazione e durante il trasporto delle cose in argomento. L'utente è altresì tenuto a verificare l'idoneità tecnica dell'automezzo che dovrà effettuare il trasporto e il possesso da parte dell'autista di idoneo patentino che lo abilita al trasporto di merci pericolose e nocive.

Diversamente il mittente risponde di tutti i danni che possono derivare dall'errata indicazione e dalla irregolarità della condizione, nonché dalla omessa verifica delle idoneità del mezzo e della capacità del conducente sopra specificate. Il vettore non è obbligato a trasportare la merce, anche se accettata: in questo ultimo caso deve restituirla al più presto al mittente, salvo eventuali responsabilità per danni.

Il nolo è subordinato al tipo di automezzo col quale verrà eseguito il trasporto.

Art. 10 - Impedimenti e limitazioni al trasporto.

Il vettore non è tenuto ad effettuare controlli né a richiamare l'attenzione del mittente sull'esistenza di impedimenti di legge e di autorità, riguardanti la merce spedita.

Art. 11 - Dichiarazione di valore.

Il mittente è tenuto a dichiarare il valore della merce sui documenti di accompagnamento, per l'adozione delle precauzioni connesse con la particolare natura del trasporto, nonché per il conseguente adeguamento di tariffa. In mancanza di tale dichiarazione, il valore verrà commisurato ai minimi della classificazione merceologica denunciata e comunque entro i limiti risarcitori delle Leggi 450/85 e 162/93.

Art. 12 - Controlli da parte del vettore.

Il vettore è tenuto a controllare la quantità dei colli e la qualità dell'imballaggio, assumendosi l'obbligo di consegnarli così come ricevuti, senza responsabilità sul contenuto dei colli stessi.

Se il peso dichiarato dal mittente risulta inferiore a quello accertato dal vettore, il mittente sarà tenuto a pagare:

- a) il prezzo del trasporto anche per la differenza di peso accertata;
- b) il diritto di pesatura, pari al 20 % del prezzo della spedizione. Il vettore, salvo diverso e preventivo accordo scritto, non risponde dei danni derivanti da difetto e/o deficienza di imballaggio e non da lui controllabili.

Art. 13 - Spedizioni inferiori a kg. 20.

Il trasporto di pacchi e colli del peso complessivo fino a kg. 20, effettuato dai Concessionari postali, è disciplinato dalla normativa stabilita dalle Leggi e Regolamenti dell'Amministrazione delle PP.TT.

Art. 14 - Accertamento di avaria.

Se la merce è assicurata, il vettore deve provvedere all'accertamento dei danni con l'intervento di un rappresentante della Compagnia di Assicurazione.

Art. 15 - Termine per il carico e lo scarico alla presa e alla consegna a domicilio

Le operazioni di ritiro o di consegna a domicilio si devono compiere nei

tempi strettamente necessari e devono aver inizio appena l'automezzo si presenta all'utente.

A richiesta del personale del vettore, l'utente dovrà segnare sui documenti di spedizione i tempi di carico e scarico ed eventuali tempi di attesa e di sosta; per tali tempi di attesa o di sosta il vettore ha diritto ad una indennità. Le prese e le consegne debbono avvenire in tempo utile negli orari consentiti.

Richieste di servizi in giorni ed orari tassativamente concordati sono soggetti ad un compenso speciale.

Art. 16 - Luogo di destinazione delle merci.

Il mittente dovrà indicare in modo inequivocabile, per iscritto, il luogo di destinazione della merce. Eventuali dirottamenti di tutto il carico o di parte di esso dal luogo originariamente destinato dovranno essere comunicati per iscritto e comportano un aumento del prezzo di trasporto, da convenirsi caso per caso.

Art. 17 - Mancato svincolo e giacenza.

Fatte salve le disposizioni degli Artt. 1686 e segg. del c.c., il corriere, nel caso di impedimenti alla riconsegna della merce al destinatario, una volta che abbia dato comunicazione della giacenza al mittente, potrà tenere la merce in giacenza nei propri magazzini o depositata in quelli di terzi o nei Magazzini Generali.

Trascorsi 30 giorni senza che la giacenza sia risolta, il corriere potrà provvedere al recupero dei propri crediti gravanti sulla spedizione mediante richiesta all'Autorità Giudiziaria dell'esecuzione di vendita o assegnazione della merce giacente, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto per spese e competenze non recuperate.

Art. 18 - Piego disposizioni.

Ogni modifica delle prescrizioni contenute nei documenti di accompagnamento originali deve essere disposta per iscritto dal mittente. Il vettore ha diritto a compenso per ogni diversa operazione richiesta.

Art. 19 - Offerte del vettore e validità prezzi.

Le offerte del vettore e gli accordi con lo stesso convenuti su prezzi e prestazioni si riferiscono sempre soltanto alle prestazioni espressamente specificate; qualora non sia stato diversamente convenuto, si intendono applicate soltanto a merci di volume, peso e qualità normali. I prezzi e le condizioni del vettore sono validi soltanto se prontamente accettati e per la pronta esecuzione del relativo trasporto.

Art. 20 - Corrispettivo della spedizione e/o trasporto.

Il prezzo è normalmente comprensivo delle operazioni di presa, trasporto e consegna; i tre corrispettivi possono essere anche disgiunti.

Tale prezzo non comprende tutte le tasse accessorie, quali: competenze per formalità doganali, daziarie, diritti di assegno, pesatura, apertura e riconfezionamento colli, documentazione, ecc.

Il corrispettivo del trasporto viene stabilito di volta in volta ed è commisurato normalmente per quintale trasportato, in rapporto alla distanza, alla qualità, alla quantità ed al valore delle cose da trasportare.

Per merci voluminose, si intendono quelle che non raggiungono il rapporto kg. 350 per mc.; vanno tassate proporzionalmente secondo tale rapporto: in pratica mc. x 3,5 uguale peso tassabile, indipendentemente dal peso reale.

Per merci fragili, pericolose o richiedenti la spedizione su automezzi particolari, il prezzo è proporzionale anche al valore della merce ed alla caratteristica del tipo di automezzo impiegato.

Art. 21 - Tariffa del corriere.

Salvo l'esistenza di diversi accordi scritti in vigore fra le parti, si applicano le tariffe stabilite dalla categoria e depositate presso le Camere di Commercio, che si riferiscono a merci di peso, volume e qualità normali. Tale tariffa è formulata secondo scaglioni di peso di kg 25 fino a kg 100. Per pesi eccedenti i kg 100 si applica l'arrotondamento ai kg 50 superiori fino a kg 500. Oltre i kg 500 l'arrotondamento è ai kg 100 superiori. La tariffa per le consegne da effettuarsi nei centri urbani con limitazioni di traffico e/o orari, nelle località disagiate e presso la grande distribuzione verrà maggiorata di una percentuale da concordarsi.

Art. 22 - Extra.

Devono considerarsi extra al corrispettivo del trasporto: gli anteporti, l'IVA, la Tassa di Bollo sui documenti di trasporto, il bollo quietanza, la Tassa Monopolio Postale, l'assicurazione, se richiesta, le tasse e imposte accessorie.

Art. 23 - Pagamento.

Qualora il trasporto sia effettuato in porto assegnato, il pagamento è dovuto dal destinatario alla consegna della merce.

Se è richiesta o si renda necessaria l'esazione a domicilio, si dovrà corrispondere un'adeguata maggiorazione sull'importo delle somme incassate. Per il trasporto effettuato in porto franco il pagamento è dovuto all'atto del ricevimento della merce da parte del corriere.

Sezione II Trasporti a carico completo

Art. 24 - Classificazione.

Per carico completo s'intende il trasporto di merci caricate su di un veicolo per la sua portata o capienza, anche per più destinatari.

Art. 25 - Ordinazione e prenotazione.

La data di effettuazione del trasporto viene fissata di comune accordo, o verbalmente o con scambio di lettere tra mittente e vettore. In caso di storno da parte del mittente o di mancata esecuzione da parte del vettore, è dovuto un indennizzo adeguato all'apertura della pratica, al mancato utilizzo del mezzo e ad eventuali spese sostenute.

Art. 26 - Documenti per il trasporto.

Il mittente deve consegnare al vettore tutti i documenti prescritti dalla legge per il trasporto. Nei casi in cui non è prevista per legge la scorta di documenti in considerazione della natura della merce, il mittente è tenuto a consegnare al vettore un documento contenente l'indicazione della natura, del peso e del valore della merce per il trasporto.

Art. 27 - Modalità di trasporto.

I trasporti possono essere prescritti:

- a) in porto franco, con spese di porto a carico del mittente;
- b) in porto assegnato, con spese di porto a carico del destinatario. Ove la prescrizione di porto non sia indicata sui documenti di trasporto, la spedizione si intende effettuata in porto franco.

Art. 28 - Operazioni di carico e scarico.

Il carico e lo scarico della merce dagli automezzi non fanno parte del contratto di trasporto e devono essere effettuati rispettivamente dal mittente e dal destinatario.

Il vettore è tenuto a predisporre l'automezzo in modo da permettere le operazioni di carico e scarico.

Nel caso di trasporto di merci, per il carico e lo scarico delle quali si renda necessario l'impiego di gru o di altri mezzi di sollevamento, il vettore vi provvede su richiesta e a spese del richiedente.

Eventuali danni durante le operazioni di carico e scarico non potranno venir addebitati al vettore, a meno che egli percepisca, oltre al pattuito per il trasporto, uno speciale compenso per il carico e lo scarico delle merci.

Art. 29 - Pesatura della merce.

La bolletta emessa dalla pesa pubblica fa fede a tutti gli effetti.

Qualora il peso dichiarato risulti inferiore a quello accertato al controllo, il mittente sarà tenuto a pagare:

- a) il prezzo del trasporto anche per la differenza;
- b) il diritto di pesatura, salvo restando al vettore il diritto di rivalsa per eventuali ammende e/o penalità derivanti dall'errata dichiarazione.

Art. 30 - Carichi speciali.

Il vettore ha l'obbligo di mettere a disposizione del mittente lo speciale

tipo di veicolo richiesto. In difetto, si rende responsabile dei danni conseguenti.

Il mittente ha l'obbligo di specificare la qualità della merce da trasportare e di richiedere il tipo di veicolo che offra tutte le garanzie per la consegna della merce così come caricata. In caso contrario, assumerà in proprio i danni derivanti dalla cattiva conservazione della qualità e del peso della merce.

Il costo del nolo è subordinato al tipo di veicolo messo a disposizione. Nel caso di merci pericolose o nocive si applicano le norme indicate nell'art. 9

Art. 31 - Indicazioni e documenti da fornirsi a cura del vettore.

Il vettore non è tenuto ad effettuare controlli né a richiamare l'attenzione del mittente sull'esistenza di impedimenti di legge o di autorità riguardanti la merce spedita.

Il vettore ha diritto di rivalsa per eventuali ammende e/o penalità derivanti da errori nella compilazione dei documenti o da mancanza degli stessi.

Art. 32 - Dichiarazione di valore.

Il mittente, nel dichiarare il valore della merce sui documenti consegnati per il trasporto e sulla bolla di consegna, può chiedere l'adozione delle precauzioni tecniche e assicurative connesse con la particolare natura del trasporto concordando i conseguenti adeguamenti di tariffa. In mancanza di tale richiesta, il valore verrà commisurato ai livelli previsti dalla legge.

Art. 33 - Responsabilità del vettore.

Il vettore è tenuto a controllare la quantità dei colli e la qualità dell'imballaggio, assumendosi l'obbligo di consegnarli così come ricevuti, senza responsabilità sul contenuto dei colli stessi.

Il vettore non risponde delle avarie causate da difettoso stivaggio, qualora il carico sia stato effettuato dal mittente. Salvo diverso e preventivo accordo scritto, non risponde dei danni derivanti da difetto e/o deficienza di imballaggio non controllabili da parte sua.

Art. 34 - Accertamento di avaria.

Se la merce trasportata è assicurata, il vettore deve promuovere l'accertamento dei danni con l'intervento di un rappresentante della compagnia di assicurazione.

Art. 35 - Termine per il carico o lo scarico per i trasporti non contemplati dalla legge n° 298/74.

Il carico e lo scarico deve essere portato a termine entro 4 ore lavorative consecutive per automezzo, dal momento in cui questo è pronto per l'operazione di carico o scarico in orario lavorativo.

A richiesta del vettore, il mittente o il destinatario dovrà segnare sui documenti di trasporto gli orari di messa a disposizione dell'automezzo, i tempi di carico o scarico e quelli di sosta. Superato il predetto periodo di carico o scarico, il vettore ha diritto ad una indennità di sosta per ogni ora dalle 8 alle 19 e, in linea forfettaria, dalle 19 alle 8 del mattino: il tutto in rapporto al tipo di veicolo messo a disposizione.

Per periodi di attesa oltre le 24 ore dal momento in cui l'autoveicolo è messo a disposizione per le operazioni di carico e scarico, sarà riconosciuto al vettore, oltre all'importo delle soste conteggiate come sopra, un indennizzo a titolo di risarcimento danni per mancato guadagno, da valutarsi in ordine al tipo di veicolo messo a disposizione.

Le operazioni di carico e scarico devono avvenire nell'orario compreso tra le ore 8 e le ore 19, salvo per le categorie di utenti per le quali esiste un diverso orario preordinato.

Richieste di operazioni di carico e scarico in orari tassativamente stabiliti sono soggette ad un compenso speciale ed eventuali soste o successivi servizi non effettuati per le limitazioni di orario saranno addebitati con i criteri sopra esposti.

Art. 36 - Luogo di destinazione della merce.

Il mittente dovrà indicare in modo inequivocabile il luogo di destinazione della merce. Eventuali dirottamenti di tutto il carico o di parte di esso dal luogo originario di destinazione comportano un aumento del prezzo di trasporto da convenirsi caso per caso.

Art. 37 - Corrispettivo per i trasporti non contemplati nella tariffa allegata alla legge n° 298/74.

Il corrispettivo del trasporto viene stabilito di volta in volta ed è commisurato normalmente per quintale trasportato, in rapporto al percorso ed alla destinazione.

Per merci fragili, voluminose e/o pericolose, esso è proporzionale anche al valore della merce, alla portata legale ed alla caratteristica del tipo di autoveicolo impiegato.

I prezzi e le condizioni offerte dal vettore sono validi soltanto se prontamente accettati e per l'esecuzione immediata del relativo trasporto.

Art. 38 - Extra.

Devono essere considerati extra rispetto al corrispettivo del trasporto, gli anteporti, l'IVA, la tassa di bollo sui documenti di trasporto, il bollo di quietanza, la tassa di monopolio postale, l'assicurazione, se richiesta, le tasse e imposte accessorie.

Art. 39 - Pagamento per trasporti non contemplati dalla legge n° 298/74

Qualora il trasporto sia effettuato in porto franco, il mittente deve prov-

vedere al pagamento del corrispettivo del trasporto al ricevimento della documentazione comprovante l'avvenuta consegna della merce al destinatario.

Per i trasporti eseguiti in porto assegnato, il pagamento è effettuato dal destinatario alla consegna della merce.

Art. 40 - Containers.

Nulla risulta di particolare per i trasporti con containers.

Detti trasporti sono disciplinati, in ossequio al 4° comma dell'Art. 13 D.M. 18 novembre 1982, dalle convenzioni stipulate in Roma presso il Ministero dei Trasporti nei giorni 29 giugno 1983 e 28 luglio 1983, e successive modifiche.

Sezione III Spedizionieri

Art. 41 - Regolamentazione degli incarichi.

Gli incarichi si intendono assunti dallo spedizioniere alle condizioni, regolamenti e norme delle ferrovie, compagnie di navigazione marittime ed aeree, vettori in genere, aziende portuali o di deposito e altre imprese i cui servizi debbano essere richiesti dallo spedizioniere per conto del proprio mandante ed in forza del mandato ricevuto.

Art. 42 - Esecuzione del mandato.

Lo spedizioniere è tenuto ad eseguire il mandato affidatogli con la diligenza del buon padre di famiglia, curando gli interessi del proprio mandante.

Art. 43 - Consegna documenti.

L'avvenuta consegna dei documenti da parte del dipendente ad uno spedizioniere, vale come mandato anche per l'esecuzione delle operazioni doganali ed accessorie sulla spedizione per quanto richiesto. Se non precisato dal mandante nelle istruzioni, si riterrà regolare l'esecuzione delle operazioni doganali come esportazione semplice e lo spedizioniere non potrà essere responsabile della richiesta di eventuali rimborsi in esportazione (IVA, dazi doganali, ecc.).

Art. 44 - Limitazione di responsabilità dello spedizioniere.

Lo spedizioniere è obbligato all'esecuzione di incarichi conferiti verbalmente, telefonicamente, telegraficamente, soltanto nel caso che li abbia espressamente accettati e gli venga consegnata tempestivamente la documentazione necessaria. In tal caso, in mancanza di preventiva diversa dichiarazione di volontà del mandante, si intendono da lui accettate tutte le condizioni e tariffe dello spedizioniere.

Gli oggetti d'arte od aventi valore di affezione, le materie preziose, i

documenti, le carte valori, devono essere specificamente dichiarati ed accettati per la spedizione.

La consegna di merci e carteggi di qualsiasi specie, eseguita direttamente a mani di prestatori d'opera dello spedizioniere, avviene a rischio esclusivo del mandante, se non sia stata precedentemente concordata con lo spedizioniere o con uno dei suoi dipendenti autorizzati.

La consegna della merce entro un termine tassativo deve essere preventivamente concordata per iscritto.

Art. 45 - Cose pericolose e nocive o soggette a rapido deperimento. Salvo preventivo accordo scritto, lo spedizioniere non è tenuto a prendere in consegna ed a spedire merci che possano recare danni alle persone, agli animali, alle altre merci o cose, oppure che siano soggette a rapido deperimento e decomposizione.

Qualora tali merci vengano affidate o indirizzate allo spedizioniere senza che il mandante ne abbia fatto preventiva particolare menzione, lo spedizioniere ha il diritto di respingerle ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di venderle a sensi di legge ed anche, in caso di pericolo imminente, di procedere alla loro distruzione, mentre il mandante è tenuto a rispondere per tutte le conseguenze dannose che potessero derivarne.

Art. 46 - Ricevute rilasciate dallo spedizioniere.

Le ricevute di merci rilasciate dallo spedizioniere non implicano alcuna garanzia in ordine alla qualità delle merci stesse, al contenuto dei colli, al valore, al peso ed imballaggio. Inoltre non comportano riconoscimento della quantità per merci di massa, vagonate e simili, il cui peso non è usualmente soggetto a controllo.

Art. 47 - Cose inaccettabili o soggette a speciali condizioni o controlli - Inesatte indicazioni.

E' nullo qualsiasi impegno di spedizione di merci che non possano essere accettate dalle imprese di trasporto terrestre, aereo e marittimo o che eludano le speciali condizioni o le prescrizioni di controllo per esse imposte, come, ad esempio, per gli stupefacenti, per le merci pericolose, esplosive, infiammabili, corrosive o mefitiche.

Qualora la spedizione delle merci anzidette avvenga egualmente, per effetto delle false o inesatte indicazioni del mandante, questi è responsabile di tutte le conseguenze che possano derivarne.

Art. 48 - Comunicazioni fra spedizioniere e mandante.

Lo spedizioniere non è tenuto a controllare l'autenticità della firma, delle comunicazioni o dei documenti riguardanti in qualunque modo la merce, oppure i poteri del firmatario, se non nel caso in cui sia stato diversamente concordato con il mandante o in cui il difetto di autenticità o di poteri sia chiaramente riconoscibile.

Art. 49 - Obblighi del mandante in riferimento alla spedizione.

La comunicazione del mandante che l'incarico è da eseguirsi per conto di un terzo non lo esonera dai suoi obblighi verso lo spedizioniere.

Art. 50 - Facoltà e responsabilità dello spedizioniere, in difetto di istruzioni circa l'espletamento dell'incarico.

In difetto di istruzioni adeguate, lo spedizioniere può operare secondo il proprio discernimento nell'interesse del mandante.

Quando il mandante, anziché impartire precise istruzioni sulle modalità della spedizione e sull'emissione dei documenti, si limita ad inviare copia della lettera di credito, lo spedizioniere può operare in conformità alle condizioni espresse in tale lettera, cercando di interpretarle nel modo migliore; non sarà tuttavia responsabile per eventuali errori derivanti da una imperfetta indicazione delle condizioni.

Art. 51 - Documenti di accompagnamento.

I documenti di accompagnamento delle merci, purché presenti insieme a queste, valgono anche quali documenti di trasporto, oltre che di ricevuta liberatoria, se sottoscritti dal destinatario.

Art. 52 - Indennità doganali.

Le indennità doganali previste dalla legge sono totalmente a carico del mittente nella misura documentata dalla dogana.

Art. 53 - Noli e competenze accessorie.

I noli e le competenze accessorie praticate dagli spedizionieri nella provincia sono quelli derivati dalle quotazioni elaborate a cura dell'apposita Commissione Provinciale specializzata nel particolare settore (terrestre, marittimo, aereo) e depositate presso la Camera di Commercio.

Art. 54 - "Franco fabbrica".

Con la clausola "Franco fabbrica" si intende che il venditore mette la merce a disposizione del compratore nella propria fabbrica o in una dipendenza di essa espressamente prestabilita e tutte le spese di spedizione e di trasporto sono, dal momento in cui la merce è messa a sua disposizione, a carico del compratore ad eccezione di quelle relative all'imballaggio e alle operazioni di controllo (qualità, pesatura, quantità, operazioni di carico, operazioni doganali di esportazione ed eventuali prestazioni per visti consolari).

Art. 55 - "Porto assegnato".

Con la clausola "Porto assegnato" si intende che ogni spesa, corrispettivo o compenso relativi alla spedizione fino alla consegna, e in genere i diritti dello spedizioniere sono tutti a carico del destinatario.

Art. 56 - "Franco contro".

Con la clausola "Franco contro" si intende che il destinatario deve ricevere la merce franca di tutte le spese di spedizione, contro il pagamento di un importo determinato e già fissato fin dall'inizio della spedizione.

Art. 57 - Spedizioni "Franco sdoganato".

Nel caso di spedizioni "Franco sdoganato", lo spedizioniere è incaricato di effettuare anche le operazioni doganali ed accessorie fino alla consegna a destino delle merci.

Art. 58 - "Franco destino".

Con la clausola "Franco destino" si intende che sono comprese tutte le spese di trasporto fino alla località indicata dal mittente quale località di scarico, esclusa ogni altra prestazione successiva.

Art. 59 - "Franco domicilio".

Con la clausola "Franco domicilio" per i trasporti interni e per merci nazionalizzate, si intendono comprese le spese per il carico delle merci sul mezzo di trasporto, il costo del trasporto e lo scarico nei locali del destinatario accessibili in via normale, esclusa ogni altra prestazione. Per i trasporti internazionali o per merci estere si intendono esclusi diritti doganali e prestazioni relative.

Art. 60 - "Franco terminal arrivo".

Con la clausola "Franco terminal arrivo" si intende che sono comprese tutte le spese di trasporto della merce fino ai magazzini del vettore della città di destinazione.

Art. 61 - "Franco sdoganato".

Con la clausola "Franco sdoganato" si intendono comprese tutte le spese fino alla consegna delle merci nella stazione ferroviaria di arrivo o magazzino del vettore.

Art. 62 - "Franco casa sdoganata".

Con la clausola "Franco casa sdoganata" si intendono comprese tutte le spese fino alla consegna delle merci nei locali del destinatario accessibili in via normale.

Art. 63 - "Offerta a forfait".

Per "Offerta a forfait" si intende quella che comprende, in un unico corrispettivo, anche stabilito a percentuale, di verse prestazioni, fra le quali principalmente noli ed operazioni accessorie.

Art. 64 - "Spesa anticipata".

Per "Spesa anticipata" si intende qualsiasi spesa anticipata dallo spedizioniere o vettore per l'esecuzione del mandato.

Art. 65 - "Spedizioni groupage".

Per "Spedizioni groupage" si intendono quelle organizzate da uno spedizioniere e dirette ad altro spedizioniere, comprendenti merci varie aventi più mittenti o destinatari.

Art. 66 - Validità dei prezzi e delle condizioni.

I prezzi e le condizioni offerti dallo spedizioniere sono validi soltanto se prontamente accettati dal mandante e per l'esecuzione immediata del relativo mandato, fatte salve tuttavia, qualora l'offerta non sia fatta a forfait, le variazioni sopravvenute nelle condizioni e tariffe delle imprese vettrici ed enti i cui servizi dovessero essere utilizzati dallo spedizioniere nell'interesse del proprio mandato, o nel corso dei cambi.

Art. 67 - Offerte dello spedizioniere.

Le offerte dello spedizioniere e gli accordi con lo stesso su prezzi e prestazioni si riferiscono sempre e soltanto alle prestazioni espressamente specificate; qualora non sia stato diversamente convenuto, s'intendono valide soltanto per merci di volume, peso e qualità normali.

Art. 68 - Mancato svincolo merci a domicilio del destinatario.

Qualora il destinatario rifiuti l'accettazione di merce recapitatagli a domicilio, lo spedizioniere ha diritto di conteggiare le maggiori spese per il ritiro della merce così come quelle per la consegna a domicilio.

Art. 69 - Noli ed altre spese gravanti sulla merce.

L'incarico di svincolare merci in arrivo autorizza ma non obbliga lo spedizioniere ad anticipare i noli gravanti sulla merce, le rivalse, per assegni del mittente, i dazi doganali e le altre spese.

Art. 70 - Obblighi del mandante sulle spese a carico della spedizione. Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine lo spedizioniere ha contratto a proprio nome, per conto del mandante: nessun obbligo ha lo spedizioniere di anticipare somme per conto del mandante.

Lo spedizioniere, qualora abbia anticipato i fondi in virtù di un preventivo accordo o perché il mandante non gli ha fatto tempestivamente pervenire la somma richiestagli, ha diritto, oltre alle normali competenze, anche agli interessi per il ritardo nonché alle eventuali perdite sui cambi, nel caso che al momento dell'incasso della valuta, nella quale è stato stabilito il conteggio, questa abbia subito un ribasso.

L'avere lo spedizioniere accettato di gravare sulle merci le sue spese e crediti a qualunque titolo o l'avere il mandante ordinato allo spedizioniere di addebitare determinate spese al destinatario o a terzi non esonera il mandante dall'obbligo del relativo pagamento qualora, per man-

cato svincolo della merce da parte del destinatario o per altra ragione, lo spedizioniere non possa realizzare il suo credito.

Il mandante è tenuto a rimborsare, a semplice richiesta dello spedizioniere, eventuali differenze a debito per noli, dazi ed altre spese riscosse in meno o riguardanti rilievi a debito omessi da amministrazioni statali, vettori, ecc.

Art. 71 - Obblighi del mandante sulle intimazioni di pagamento fatte allo spedizioniere in conseguenza delle merci detenute.

Il mandante è obbligato a manlevare immediatamente lo spedizioniere da intimazioni di pagamento per rilievi, noli, dazi doganali, imposte o altri esborsi che gli vengano richiesti in qualità di disponente o detentore di merci per conto terzi.

Il mandante è tenuto ad informare tempestivamente lo spedizioniere di tutti gli obblighi d'ordine pubblico, giuridico, doganale, ecc. che gli derivano dalla detenzione della merce; di tutte le conseguenze della omissione risponde nei confronti dello spedizioniere.

Art. 72 - Limiti di responsabilità dello spedizioniere per inesatta applicazione dei noli e dazi doganali.

Lo spedizioniere non è responsabile per l'inesatta applicazione di noli e di dazi doganali non dovuta a sua colpa e non risponde neppure delle conseguenze inerenti ad improvvisi aumenti di dazi doganali o ad altre disposizioni delle Autorità.

Art. 73 - Assicurazione.

Lo spedizioniere se riceve l'ordine generico di assicurare la merce è tenuto soltanto a provvedere all'assicurazione della stessa nel valore indicato dal mandante, alle condizioni generali della polizza italiana in vigore al momento della spedizione.

Art. 74 - Limiti di responsabilità in dipendenza dell'operato di terzi.

Lo spedizioniere non risponde dell'operato delle imprese di trasporto, depositari, assicuratori, banche, ecc., le cui prestazioni ha richiesto nell'adempimento del proprio mandato: egli è responsabile soltanto per colpa commessa nella loro scelta o nella trasmissione delle istruzioni e non per l'operato dei singoli prescelti o incaricati.

Mancando la colpa nella scelta o nella trasmissione delle istruzioni, in caso di danni, lo spedizioniere è tenuto soltanto a salvaguardare i diritti di rivalsa a favore del proprio mandante, nonché a cedere a quest'ultimo l'azione spettantegli in forza dei relativi contratti verso terzi eventualmente responsabili.

Art. 75 - Impossibilità temporanea di assolvimento dei compiti per cause di forza maggiore.

Avvenimenti che non sono causati dallo spedizioniere, ma che gli impe-

discono temporaneamente in tutto o in parte di assolvere ai suoi obblighi, ivi compresi scioperi e serrate, esonerano lo spedizioniere per il periodo della loro durata da responsabilità nei riguardi degli incarichi pregiudicati da tali avvenimenti.

In questi casi il mandante può recedere dal contratto, anche se parzialmente eseguito, purché sussista un suo apprezzabile interesse alla tempestiva o sollecita esecuzione; ha però l'obbligo di corrispondere allo spedizioniere il rimborso delle spese sostenute per suo conto ed i compensi già maturati.

Le spese di sosta dei veicoli (carri ferroviari, vagoni, ecc.), se maturate in dipendenza di maltempo, scioperi, serrate, ed esigenze di stivaggio della nave o dell'aereo, debbono essere rimborsate allo spedizioniere dal mandante.

Art. 76 - Impedimenti e limitazioni ai trasporti.

Lo spedizioniere non è tenuto a controllare né a richiamare l'attenzione del mandante sull'esistenza di impedimenti di legge o di autorità riguardanti la spedizione, come limitazioni di importazione, di esportazione, di transito, ecc.

Art. 77 - Segnalazione dei danni allo spedizioniere.

Onde mettere lo spedizioniere in grado di far valere eventuali diritti verso terzi, ogni danno, anche se non riconoscibile esteriormente, deve essere tempestivamente segnalato per iscritto al vettore cui è stato affidato il trasporto dallo spedizioniere, in esecuzione dell'incarico ricevuto, accertato nelle forme di legge e portato immediatamente a conoscenza dello spedizioniere.

In difetto di ciò è esclusa qualsiasi responsabilità dello spedizioniere.

Art. 78 - Termini di prescrizione.

Fermo il disposto dell'Art. 2951 del c.c. circa il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di spedizione, lo spedizioniere può, tuttavia, pretendere oltre tale termine il rimborso degli imprevedibili importi che, trascorso il termine medesimo, abbia dovuto, in dipendenza dell'esecuzione degli incarichi affidatigli, corrispondere ad Enti pubblici od a privati, a favore dei quali valgono termini di prescrizione superiori a quello stabilito dal citato disposto di legge.